

Estinzione - cause - revoca - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 3568 del 08/02/2024 (Rv. 670135-01)

Mandato in rem propriam - Mandato ordinario - Distinzione - Caratteristiche - Fattispecie.

Il mandato in rem propriam si distingue dall'ordinario mandato in quanto è diretto al soddisfacimento di un interesse anche del mandatario (diverso da quello strettamente limitato all'esecuzione del mandato o, in ipotesi di mandato oneroso, al conseguimento del corrispettivo) e costituisce il negozio-mezzo per l'attuazione di uno scopo ulteriore rispetto a quello tipico, connesso alla realizzazione di un diverso rapporto tra mandante e mandatario (o terzo), concomitante al conferimento e tale da imprimere a questo il carattere di atto obbligatorio, essenziale per la realizzazione dell'utilità specifica della combinazione negoziale di cui il mandato è componente. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto infondato il motivo di ricorso con cui si censurava la sentenza impugnata per avere escluso la ricorrenza di un mandato in rem propriam, come tale non estinguibile per effetto della morte del mandante, in una fattispecie in cui quest'ultimo aveva conferito a un professionista un incarico volto a ottenere, da parte di una struttura ospedaliera, il risarcimento dei danni subiti per un errore diagnostico e in cui tale risarcimento era avvenuto solo dopo la morte del mandante, riconoscendo, tuttavia, il diritto al compenso del professionista nei confronti degli eredi del mandante, in quanto al momento della morte di quest'ultimo, sebbene il credito non fosse ancora esigibile, erano state già svolte le attività di esecuzione del mandato).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 3568 del 08/02/2024 (Rv. 670135-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1703, Cod_Civ_art_1723